

SCHWEIZERISCHER BUNDESRAT CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Beschluss

Décision

12 APR. 1989

Decisione

561

Accordo di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l'Italia

Vista la proposta del DFI, del 29 MAR. 1989 Visti i risultati della procedura di corapporto si

decide:

- 1. L'accordo di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l'Italia è approvato.
- Il Dipartimento federale dell'interno è abilitato ad arrecare al progetto modificazioni d'ordine redazionale.
- 3. Il capo del Dipartimento federale dell'interno, o, in sua assenza, l'Ambasciatore della Svizzera a Roma, è legittimato a firmare l'accordo ed a notificare alle autorità italiane competenti l'avvenuta conclusione della procedura voluta dalle norme del diritto svizzero per rendere esecutivo l'Accordo nel senso del suo art. 16.
- 4. La Cancelleria federale è incaricata di provvedere alle formalità necessarie.
- Il Dipartimento federale degli affari esteri è incaricato di pubblicare l'Accordo nella Raccolta delle leggi federali, d'intesa con la Cancelleria federale.

Pubblicazione: Raccolta ufficiale

Per estratto conforme, il segretario

	okoll ine /	auszug a		
z.V.	z.K.	Dep.	Anz.	Akten
	X	EDA	8	_
X		EDI	10	_
	X	EJPD	3	-
		EMD		
	X	EFD	7	-
		EVD		1
	X	EVED	5	-
	X	BK	6	-
		EFK		
		Fin.Del.		





EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT DES INNERN DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

3003 Berna,

29. März 1989

Al Consiglio federale

Accordo sulla coproduzione cinematografica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana

1. Situazione odierna

In campo cinematografico la Confederazione svizzera ha stipulato accordi sinora con la Francia (RU 1978 1443), la Repubblica federale tedesca (RU 1986 474) e il Canada (non ancora pubblicato).

L'Accordo con la Francia è completato da un atto aggiuntivo che instaura un fondo di coproduzione. Tra amministrazioni interessate vi sono stati, e sono tuttora in atto, negoziati per giungere ad accordi di coproduzione tra Belgio, Austria e Spagna.

Gli accordi mirano a che i film girati in coproduzione da coproduttori degli Stati contraenti beneficino ogni volta dei vantaggi che tali Stati accordano a pellicole strettamente nazionali. Così i film svizzeri possono, ad esempio, ricevere contributi finanziari a carico degli introiti francesi, della "Filmförderungsanstalt" tedesca, o del fondo "Telefilm Canada". In Paesi come ad esempio la Francia nei quali vige questo sistema beneficiano pure di aiuti automatici.

Le coproduzioni hanno dato modo a numerosi autori svizzeri di trovare finanziamenti all'estero, e accrescere così le possibilità d'accesso a mercati più vasti.

La maggioranza delle pellicole svizzere a lungo metraggio è stata attuata nell'ambito di coproduzione. A Cannes la Svizzera è stata rappresentata da una coproduzione franco-

svizzera, "La Méridienne". A Venezia il concorso ufficiale ha accolto "A corps perdu", coproduzione con il Canada della Svizzera Lea Pool.

2. Prospettive

Benché la Svizzera non faccia parte della Comunità europea, vari suoi Stati membri desiderano mantenere con essa rapporti eccellenti in campo cinematografico, ed associarla quant'è possibile agli sforzi europei al riguardo. Nella prospettiva del 1992 importa che la Svizzera sia legata da accordi di coproduzione ai vari Paesi della CEE che occupano un posto importante nella cinematografia europea.

3. Accordo con l'Italia

Già da vari anni sono in corso negoziati per addivenire ad un accordo di coproduzione tra Svizzera e Italia, per ragioni in ugual modo culturali ed economiche. La Svizzera di lingua italiana è infatti il solo territorio italofono fuori d'Italia e mantiene con essa rapporti privilegiati. la legge sul cinema ne tiene del resto conto prevedendo un regime d'eccezione per le pellicole italiane proiettate esclusivamente nel Ticino (art. 13 dell'Ordinanza esecutiva II della Legge federale sulla cinematografia).

E' superfluo ricordare che il cinema italiano fu per un lungo periodo il più importante in Europa. Pur avendo perso ora parecchio della propria aureola possiede un'infrastruttura solida. Giovani cineasti si raggruppano ora intorno ad autori quali Ettore Scola e Nanni Moretti per infondere nuova linfe al cinema.

Mentre i cineasti romandi e quelli svizzero-tedeschi hanno occasioni di collaborare con vicini che parlano la medesima lingua, gli Svizzeri di lingua italiana che già incontrano parecchie difficoltà a produrre film, stante l'esiguità territoriale, non beneficiano finora di possibilità analoghe a quelle dei loro colleghi d'oltre Gottardo. Un accordo con l'Italia pare dunque conforme ad equità.

Una riunione tra le parti italiana e svizzera tenutasi a Roma nella primavera dell'anno scorso, presenti anche - da lato svizzero - rappresentanti delle associazioni professionali

e della televisione, ha permesso di elaborare un testo che tiene conto delle condizioni e delle legislazioni dei due Paesi.

3. Conseguenze

Il finanziamento delle spese che potrebbero derivare alla Confederazione dall'applicazione del presente accordo sarà effettuato nei limiti del credito per l'incoraggiamento della cinematografia (art. 303.463.30) iscritto nel preventivo dell'Ufficio federale della cultura.

4. Competenza del Consiglio federale di stipulare l'accordo, e di firmarlo

Il Consiglio federale è abilitato a stipulare l'accordo in virtù dell'art. 8 della Legge federale sulla cinematografia.

Benché fosse preferibile conferire alla firma dell'accordo maggiore solennità, procedendovi ad esempio in occasione di mostre cinematografiche come quelle di Locarno o di Venezia, non sembra opportuno aspettare la ricorrenza di queste manifestazioni: infatti se la firma potesse avvenire in data relativamente vicina, uno o più progetti di coproduzione potrebbero concretarsi a scadenza abbastanza breve.

L'accordo verrà firmato dal capo del Dipartimento federale dell'interno.

In occasione della firma, il capo del DFI notificherà alle autorità italiane competenti l'avvenuta conclusione della procedura, voluta dalle norme del diritto svizzero, per rendere esecutivo l'accordo nel senso del suo art. 16. A tenore di tale articolo l'accordo entra in vigore "non appena ricevuta l'ultima notificazione".

5. Consultazione dei servizi

In sede di consultazione dei servizi si è chiesto il parere della Cancelleria federale, della Sezione degli affari culturali e dell'Unesco, della Direzione del diritto internazionale pubblico, dell'Ufficio federale della giustizia, dell'Amministrazione federale delle fi-

nanze e del Servizio della radio e della televisione. Nel caso di disaccordo circa la presente proposta, si è tenuto conto delle loro osservazioni.

Vi preghiamo pertanto di adottare la decisione qui allegata.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Flavio Cotti

Pubblicazione: Raccolta ufficiale

Allegati:

- Progetto di decisione

- Accordo di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l'Italia

Per corapporto a:

- CF
- DFAE
- DFGP
- DFF
- DFTCE

Estratto del processo verbale:

- CF - DFAE
- 533 - DFGP - DFF
- DFTCE
- 3 7 (SG 2, UFC 5) - DFI

Accordo di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l'Italia

Vista la proposta del DFI, del Visti i risultati della procedura di corapporto

si decide:

- 1. L'accordo di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l'Italia è approvato.
- Il Dipartimento federale dell'interno è abilitato ad arrecare al progetto modificazioni d'ordine redazionale.
- 3. Il capo del Dipartimento federale dell'interno, o, in sua assenza, l'Ambasciatore della Svizzera a Roma, è legittimato a firmare l'accordo ed a notificare alle autorità italiane competenti l'avvenuta conclusione della procedura voluta dalle norme del diritto svizzero per rendere esecutivo l'Accordo nel senso del suo art. 16.
- 4. La Cancelleria federale è incaricata di provvedere alle formalità necessarie.
- Il Dipartimento federale degli affari esteri è incaricato di pubblicare l'Accordo nella Raccolta delle leggi federali, d'intesa con la Cancelleria federale.

Pubblicazione: Raccolta ufficiale

Per estratto conforme, il segretario

ACCORDO DI

COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

TRA

LA SVIZZERA E L'ITALIA

Il Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di opere che, per le loro qualità artistiche e tecniche, contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali - tenuto anche conto della comunanza linguistica - e commerciali fra i due Paesi e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue:

I COPRODUZIONE

ART. 1

Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza superiore a 1.600 metri per i lungometraggi e non inferiore a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 mm., o di proporzionale lunghezza e durata se di altri formati o supporti, realizzato da uno o più produttori italiani unitamente a uno o più produttori svizzeri conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente Accordo, in base ad un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato, di regola prima dell'inizio delle riprese, dalle competenti Autorità dei rispettivi Paesi: per la Svizzera l'Ufficio Federale della Cultura - Sezione del Cinema -; per l'Italia il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.

ART. 2

I film realizzati in coproduzione tra la Svizzera e l'Italia verranno considerati come film nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi purché realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti negli stessi.

Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore.

Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede.

Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente Accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per avere diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonché i requisiti stabiliti dalle norme di procedura annesse al presente Accordo.

I film di coproduzione devono, altresl, essere realizzati da imprese che posseggono organizzazione tecnica e finanziaria ed esperienza professionale adeguate e riconosciute secondo le rispettive leggi nazionali.

ART. 3

Le istanze inoltrate dalle società produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente Accordo devono essere redatte in conformità alle disposizioni fissate nelle norme di procedura.

Gli elementi di realizzazione dell'opera dovranno essere trasmessi alle competenti Amministrazioni di ciascun Paese.

ART. 4

Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal 30% al 70%.

Una partecipazione inferiore al 30% sarà consentita nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali.

Il 30% della quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegata nel Paese del coproduttore minoritario.

L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5.

La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti Autorità dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso, salvaguardando in ogni caso una effettiva partecipazione minoritaria artistica e tecnica.

Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista, per quanto attiene la Svizzera, avente la nazionalità o il permesso di domicilio svizzeri; per quanto attiene l'Italia, avente cittadinanza italiana.

ART. 5

I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o svizzera o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio lavorazione del film, salvo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali.

Tenuto conto delle esigenze del film può essere consentita, previo accordo tra le Autorità dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese.

E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.

ART. 6

Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti contraenti, salvo obiettive esigenze di ambientazione connesse con la sceneggiatura.

Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario.

Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, oppure un negativo e un internegativo o un master.

Ciascun produttore è proprietario, pro quota del negativo originale, il cui possesso sarà affidato, per contratto di coproduzione, ad uno dei coproduttori.

Il coproduttore minoritario può, in ogni caso, previa intesa con il coproduttore maggioritario, laddove non esista un internegativo o un master, disporre del negativo originale.

In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori in uno dei due Paesi.

La stampa delle copie destinate allo sfruttamento in ciascun Paese verrà effettuata secondo le legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi.

I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana, francese o tedesca o in versione italo - franco - tedesca.

La versione e la stampa di un controtipo in una lingua diversa da quelle dei due Paesi contraenti possono effettuarsi solo previo accordo delle parti.

ART. 7

Nei limiti del possibile e tenendo conto delle diverse dimensioni dei rispettivi mercati cinematografici nazionali, vi dovrà essere un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione che sarà periodicamente accertato dalle Autorità dei due Paesi.

ART. 8

La ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione economica dell'opera, deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti Autorità dei due Paesi.

ART. 9

Il coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di partecipazione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione da farsi nel Paese del coproduttore minoritario.

ART. 10

Sarà esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da Accordi di coproduzione.

Il coproduttore maggioritario può associarsi con il produttore di un terzo Paese, anche se questo terzo Paese e il Paese del coproduttore minoritario non sono legati tra loro da un accordo di coproduzione. In tal caso i diritti attribuiti al coproduttore minoritario dall'accordo di coproduzione non devono essere pregiudicati.

ART. 11

I titoli di testa e di coda, così come il materiale promozionale più importante dei film di coproduzione, devono indicare sia le imprese produttrici che la dicitura "coproduzione svizzero - italiana" o "coproduzione italo - svizzera".

I film sono presentati ai Pestival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria od a cui appartiene il regista.

I film coprodotti al 50% sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

ART. 12

Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente Accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonché per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi.

Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza alla normativa esistente tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.

II INTERCAMBIO

ART. 13

Nell'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti.

Ciascun contraente faciliterà e incoraggerà nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese.

I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.

III DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 14

Le Autorità competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere artistico, tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

ART. 15

Le Parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche e da esperti designati dalle categorie professionali interessate, che sarà presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti

da esperti e funzionari designati dalle rispettive Autorità competenti, che avrà il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente Accordo.

La Commissione Mista /ricelverà inoltro/ le difficoltà che potranno presentarsi e proporrà alle Autorità competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'Accordo.

La Commissione Mista ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'Accordo. Tali modifiche entreranno in vigore tra le Parti contraenti mediante scambio di note fra le competenti amministrazione dei due Paesi.

La Commissione Mista si riunirà periodicamente, alternativamente in Svizzera o in Italia.

ART. 16

Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra il compimento della procedura richiesta dalle sue norme nazionali per dare effetto al presente Accordo, che entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche con effetto dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 17

Il presente Accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sarà rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.

Fatto a il giorno

Per il
CONSIGLIO PEDERALE SVIZZERO

Per il Governo della REPUBBLICA ITALIANA L ha il compito
di cercare di
risolvere in uno
spirito di mutua
collaborazione I
HAutorità

Hg